



COMMISSIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
di Sviluppo Rurale



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

PSR PUGLIA

2014-2022

CCI 2014IT06RDRP020

**ESITI CONSULTAZIONE SCRITTA DEL COMITATO DI
SORVEGLIANZA PSR PUGLIA 2014-2022 AVVIATA IN
DATA 06.06.2023 CON NOTA N.304**

Giugno 2023



OSSERVAZIONI DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA

OSSERVAZIONE N. 1

FODAF Puglia – Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Puglia

Proposta oggetto di modifica:

5. Capitolo 8: 6.4 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole

Osservazione di FODAF Puglia:

- 1) localizzazione geografica con priorità alle aziende ubicate in aree classificate come "aree rurali intermedie – C", "aree con complessivi problemi di sviluppo – D" e in aree ricadenti in zona delimitata infetta da Xylella fastidiosa;*

Si vuole evidenziare che, le aree ricadenti in zona delimitata infetta da Xylella fastidiosa sono quasi totalmente sovrapponibili alle "aree rurali intermedie – C" e pertanto con l'aggiunta di questo criterio si attribuirà un doppio punteggio per la zonizzazione. È necessario pertanto, chiarire che il punteggio non è cumulabile. Inoltre le aree delimitate infette non sono tutte interessate dalla coltivazione dell'olivo (vedi le aree interessate da produzioni vitivinicole); attribuire un punteggio aggiuntivo di zonizzazione senza delimitarne l'efficacia alle sole aziende olivicole significherebbe spostare interamente le risorse del bando a favore di un unico territorio. Va considerato inoltre che, aziende ad indirizzo produttivo misto, non hanno subito lo stesso danno patito dalle aziende interamente olivicole. Andrà trovato un criterio di ponderazione che tenga in considerazione della superficie olivetata in rapporto alla SAU totale.

- 2) incremento, rispetto alla situazione ante investimento, delle performance economiche dell'impresa determinato dall'investimento proposto.*

Piuttosto che eliminare questo criterio di selezione, sarebbe stato forse, più opportuno codificarlo, così come fatto con la misura 4.1B. Considerato che, l'attività agrituristica prevede la complementarietà con quella agricola e che quest'ultima deve essere prevalente, in termini di ore lavorative sviluppate, codificando i prezzi delle camere ed i prezzi dei pasti somministrabili si potrebbe legare il finanziamento anche a parametri di carattere economico e non solo di ubicazione territoriale.

- 3) minore dimensione economica dell'azienda;*

Minore dimensione economica generalmente significa anche minore capacità di accesso al credito e quindi bancabilità, necessaria a sostenere il cofinanziamento privato. Si suggerisce di trovare una dimensione economica ottimale che eviti il rischio di revoche future per mancanza di sostenibilità finanziaria.

Risposta AdG:

Le osservazioni espone ai punti 1) e 3) saranno oggetto di analisi e approfondimento nella fase di stesura dei criteri di selezione che discendono dai principi. Con riferimento al punto 2) si evidenzia che l'art. 19 del Reg. UE 1305/2013, che si riferisce alla diversificazione delle attività agricole, non contiene riferimenti al miglioramento della performance aziendale, che invece è stata utilizzata, tra gli altri, quale elemento per i criteri di selezione della misura 4 (art. 17). Di conseguenza, per agevolare l'attuazione del nuovo bando, sono stati introdotti nuovi principi più facilmente verificabili.

Esito:

Nessuna variazione al testo proposto in modifica.

OSSERVAZIONE N. 2

Coldiretti Puglia

Proposta oggetto di modifica:

5. Capitolo 8: 6.4 - Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra agricole

Osservazione di Coldiretti Puglia:

1) *Per quanto riguarda l'inserimento delle aree ricadenti in zona delimitata infetta da Xylella fastidiosa nel primo criterio, si valuti la destinazione di questo criterio di selezione con annesso punteggio alle sole aziende agricole che possiedono superficie olivetata nel proprio fascicolo aziendale, e a quelle già olivicole e che sono in corso di miglioramenti e di recupero e ripristino della produttività agricola. In questo modo si andrebbero a compensare le imprese oggetto del danneggiamento alle proprie strutture olivicole e ad incoraggiarle in termini di recupero e ripristino del territorio.*

1) *Al paragrafo 10 "Tipologie degli investimenti e costi ammissibili" dell'avviso pubblico (D.A.G. n. 54 del 10 aprile 2017 pubblicata nel B.U.R.P. n. 45 del 13-4-2017) si riportate sono ammissibili ammodernamento di locali preesistenti – ivi compresi modesti ampliamenti nel limite consentito dalla Legge regionale n. 42/2013 (massimo 20% della volumetria esistente da utilizzare/utilizzabile per l'attività agrituristica) In tutti i casi i modesti ampliamenti sono limitati ai **vani tecnici e a quelli adibiti a servizi** e i lavori edili di ammodernamento/ampliamenti nei limiti consentiti dei fabbricati esistenti.....*

La Legge regionale n. 32 del 29 aprile 2022, con l'art. 43 approva delle modifiche alla l.r. 42/2013 con il seguente testo: Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell'agriturismo) è così modificato:

"4. Sono consentiti ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienicosanitarie o tecnologico-funzionali nonché per l'ospitalità e la ricettività, fino ad un massimo del 20 per cento della volumetria esistente destinata ad attività agrituristica, comunque nel rispetto degli indici e parametri dimensionali stabiliti dai vigenti ordinamenti urbanistici. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, compresi gli ampliamenti, devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi, in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale e fatte salve le specifiche autorizzazioni paesaggistico-ambientali di cui alla normativa vigente".

Alla luce della modifica alla l.r. 42/2013 approvata con la l.r. 32/2022 si chiede di uniformarsi alla normativa vigente e di consentire gli ampliamenti degli edifici esistenti, strettamente connessi ad esigenze igienicosanitarie o tecnologico-funzionali nonché per l'ospitalità e la ricettività, fino ad un massimo del 20 per cento della volumetria esistente destinata ad attività agrituristica, e non limitarli ai soli vani tecnici e a quelli adibiti a servizi come previsto originariamente da Legge regionale n. 42/2013.

Risposta AdG:

L'osservazione esposta al punto 1) sarà oggetto di analisi e approfondimento nella fase di stesura dei criteri di selezione che discendono dai principi. Con riferimento al punto 2), trattandosi di un adeguamento normativo, si accoglie la proposta di inserire il riferimento alla L.R. n. 32 del 29 dicembre 2022.

Esito:

Il testo dei paragrafi 8.2.6.3.2.3. "Collegamenti con altre normative" e 8.2.6.3.2.6. "Costi ammissibili" sono modificati per recepire l'osservazione inerente l'aggiornamento normativo sopra esposto.